



Liceo Statale "Guarino Veronese"
Sede Associata Liceo Statale "A.M. Roveggio"



Liceo Statale "Guarino V. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28 - 37047 San Bonifacio (VR) tel. 0457610190 fax 0456133476 C.F. 83002170237-
mail: vris008006@istruzione.it; PEC: vris008006@pec.istruzione.it; Sito: www.guarinoveronese.it; Sede associata Liceo Scientifico Statale
"Antonio Maria Roveggio" Via Colonnello Gaspari, 4 -37044 Cologna Veneta (VR) tel. 044285850 fax 044285443.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art . 1 entrate e uscite

- a. Gli allievi entrano a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, in modo da essere già in aula con il loro insegnante per l'orario di inizio delle lezioni. Eventuali ritardi fino a cinque minuti, per giustificati e comprovati motivi, saranno giustificati dal docente di classe incaricato. Gli allievi devono essere costantemente provvisti di libretto personale, che deve essere compilato con tutti i dati richiesti, per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia.
- b. **Entrate posticipate e uscite anticipate** sono autorizzate solo per particolari e documentate esigenze. Le richieste di permesso d' entrata posticipata o d'uscita anticipata vanno autorizzate dal Dirigente o dal docente di classe presente. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un genitore o da un adulto munito di delega sul libretto personale, firmata da un genitore o da un rappresentante legale. In caso di malessere anche gli alunni maggiorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un suo delegato. In ogni caso, entrate e uscite posticipate e anticipate devono coincidere con l'orario di inizio e fine di ogni singola lezione ; non sono pertanto ammesse entrate e uscite durante lo svolgimento della lezione. Il libretto personale con la richiesta di uscita anticipata va consegnato ai collaboratori scolastici al momento dell'ingresso a scuola per consentire la presa visione da parte del dirigente o del vicepreside. Richieste di uscita anticipata prodotte in momenti successivi non potranno essere autorizzate.
- c. **Ritardi.** Al fine di garantire continuità all'azione didattica e di evitare di arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni, gli orari d'inizio e fine lezione vanno rigorosamente rispettati. Il ritardo, tranne il caso di irregolarità nel trasporto pubblico, va comunque sempre giustificato dalla famiglia e l'ammissione in classe deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Docente dell'ora. Oltre i cinque ritardi, Il Consiglio di Classe deciderà in sede di scrutinio le conseguenze sul voto di comportamento.
- d. Per motivi di trasporto sono concessi **permessi permanenti** di entrata in ritardo o di uscita anticipata per il tempo minimo necessario, non superiore ai 10 minuti.
- e. **Mezzi motorizzati** -E' fatto divieto di entrare o uscire dal cortile della scuola con ciclomotori o motocicli a motore acceso; è dunque fatto obbligo di entrare o uscire dal cortile con i suddetti mezzi accompagnati a mano e a motore spento. I mezzi motorizzati come automobili o furgoncini dedicati al trasporto dei disabili o condotti da personale di aziende, ditte, imprese possono accedere alle aree di pertinenza della scuola esclusivamente nei momenti in cui nelle suddette aree non sono presenti gli studenti, previa autorizzazione su motivata richiesta.

Art . 2 assenze

- a. Le assenze vanno giustificate da un genitore (per gli alunni minorenni) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo sul libretto personale. La motivazione dell'assenza deve essere sintetica ma precisa. Le assenze sono giustificate dall'insegnante della prima ora con segnalazione sul registro di classe.
- b. Ogni cinque assenze l'alunno/a dovrà essere giustificato, di persona o tramite comunicazione telefonica, direttamente dal genitore. Per queste assenze i libretti personali dovranno essere consegnati in portineria per i contatti con la famiglia. Se le assenze superano i cinque giorni l'ammissione avviene solo su pre-

sentazione di certificazione medica che attesti l'assenza di patologie in atto. L'intera norma è valida anche per alunni/e maggiorenni.

- c. Gli allievi che abbiano compiuto diciotto anni devono vidimare la maggiore età in segreteria e possono così firmare i propri permessi e giustificare le proprie assenze. Se ritenuto opportuno l'istituzione scolastica comunicherà per lettera o per telefono o tramite registro elettronico con i genitori degli allievi.
- d. Secondo la vigente legislazione il Dirigente Scolastico può ritenere non giustificati i ritardi e le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili. Essi influiscono sulla determinazione del voto di comportamento e poiché costituiscono mancanze disciplinari possono comportare ulteriori sanzioni.
- e. In caso di astensione collettiva dalle lezioni gli alunni saranno ammessi ma non giustificati salvo che i genitori non dichiarino per iscritto di essere a conoscenza della motivazione.

Art. 3 intervalli

Durante l'intervallo gli studenti escono dalle aule e sostano ai piani o in cortile. I docenti effettuano la sorveglianza secondo il calendario stabilito annualmente. Nel cambio dell'ora, per non disturbare le altre classi, gli studenti attendono in classe l'insegnante senza spostarsi da un'aula all'altra o da un piano all'altro della scuola. Se devono spostarsi in aule speciali o laboratori, il trasferimento deve avvenire celermente ed in silenzio con tutti gli alunni in gruppo, accompagnati dal proprio docente.

Art.4 uscite dall'aula durante le lezioni

Durante le lezioni gli alunni debbono rimanere in aula. Eventuali uscite momentanee possono essere autorizzate dai docenti solo in casi di effettiva necessità e comunque mai per più di un alunno alla volta.

Art.5 pulizia - danni

- a. Gli arredi e gli ambienti scolastici devono essere sempre mantenuti puliti e in ordine. Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento in essa contenuto. Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili.
- b. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le norme di igiene e pulizia.
- c. Sono installate nei corridoi e nell'atrio alcune macchine per la distribuzione di merendine e di bevande, da non consumare nelle aule per esigenze di igiene e pulizia. A tali distributori si può accedere all'inizio della mattinata scolastica, prima dell'avvio delle lezioni, durante la ricreazione o alla fine della mattinata scolastica, al termine delle lezioni.

Art. 6 Fumo

La legge (D.P.R. 584/75; D.P.R. 753/80; L. 448/01; L. 32/03) vieta espressamente il fumo nei locali scolastici di qualsiasi tipo. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree esterne di pertinenza dell'istituto (Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, art. 4, c. 1)

Art. 7 telefono cellulare

L'uso del telefono cellulare all'interno dell'edificio scolastico non è consentito: l'estrazione dalla borsa e/o l'attivazione del cellulare sono considerate inosservanza grave delle norme organizzative della scuola; in circostanze quali prove soggette a valutazioni l'uso del cellulare comporta l'annullamento della prova e, in

caso di esami, l'allontanamento dall'aula con conseguente perdita dell'esame stesso.

In particolare è tassativamente vietato sia fotografare che filmare all'interno dell'edificio scolastico, onde evitare comportamenti che possano costituire reato.

La scuola non risponde in caso di smarrimento o furto degli apparecchi. L'uso del cellulare implicherà la segnalazione sul registro di classe.

Art. 8 fotocopie

Gli allievi e gli stessi docenti possono adoperare per ogni loro necessità la fotocopiatrice a schede, al di fuori delle ore di lezione. Per le esigenze comuni, ad inizio anno viene assegnata una tessera per fotocopie a ciascuna classe.

Art. 9 parcheggio

Gli studenti che giungono a scuola con biciclette o ciclomotori dovranno parcheggiare in modo ordinato negli appositi spazi, senza intralciare passaggi od occupare zone non adibite a tale scopo. Per motivi di sicurezza, durante l'orario di lezione nella sede di San Bonifacio è vietato il parcheggio delle auto negli spazi interni alla scuola, con le sole eccezioni dei mezzi per i disabili o per comprovati motivi.

Art. 10 trasferimento degli alunni in succursale

Le classi che debbono trasferirsi dalla sede centrale alla succursale e viceversa devono essere accompagnate dall'insegnante e/o dal collaboratore scolastico previsti in orario.

Art.11 assemblee degli studenti

- a. Oltre alla rappresentanza nei Consigli di Classe e di Istituto, gli allievi possono partecipare attivamente alla vita scolastica con Assemblee di Classe e di Istituto, che si potranno svolgere nell'ultimo mese di scuola solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
- b. I rappresentanti di Classe e di Istituto possono riunirsi in un Comitato Studentesco di Istituto nel quale discutere e decidere ogni attività specifica degli studenti.
- c. Possono essere concesse al massimo due ore di assemblea di classe ogni mese. Gli studenti rappresentanti di classe devono inoltrare una richiesta al Dirigente Scolastico sul modulo predisposto, con la firma dei docenti interessati e del Coordinatore di classe, almeno cinque giorni prima. La concessione data dal Coordinatore di classe, su delega del Dirigente scolastico, deve essere riportata sul registro di classe per documentazione. L'insegnante deve essere presente in classe o nelle vicinanze, e sarà comunque responsabile in particolare del buon andamento della discussione e della disciplina. Gli insegnanti intervengono, in ambito disciplinare, nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Ciò in armonia con le finalità delle assemblee stesse, che tendono a favorire l'acquisizione, da parte degli allievi, di una autonomia di comportamento.
- d. E' concessa un'Assemblea di Istituto al mese, di durata massima di cinque ore, per tutte le classi oppure programmando più incontri per gruppi più ridotti di alunni. Per motivi organizzativi la richiesta va avanzata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, con la firma di almeno due terzi dei rappresentanti. In nessun caso le spese possono gravare sul bilancio dell'Istituzione scolastica.

- e. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospendere o non concedere l'Assemblea per gravi motivi.

Art. 12 custodia dei beni

La scuola non risponde della scomparsa e/o del danneggiamento di oggetti personali lasciati incustoditi nei locali della scuola.

Art. 13 abbigliamento

Gli alunni a scuola devono indossare abiti decorosi, decenti e rispettosi dell'ambiente educativo che li ospita. I genitori sono i primi educatori chiamati in causa e sono invitati a collaborare in modo costruttivo.

Art. 14 diffusione di scritti, stampati e locandine

La diffusione e l'affissione di scritti o stampati all'interno della scuola negli spazi riservati è subordinata all'assenso della Dirigenza. I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi li ha prodotti e/o di chi li diffonde.

Art. 15 accesso agli atti e trasparenza

Tutti gli atti e i documenti amministrativi scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli alunni e dei candidati ai vari esami, compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto di diritto di accesso di chi vi abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connesse a ricorsi. Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento o con rilascio di copie conformi con rimborso del costo di produzione come previsto dalla C.M. 25 maggio 1993, n. 163.

Art. 16 visite didattiche e viaggi di istruzione

Le visite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono a tutti gli effetti attività didattica durante la quale vigono diritti e doveri degli studenti come sanciti dalle leggi e dai regolamenti.

Lo studente partecipante al viaggio di istruzione si impegna a :

- Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e non causi danni a persone o cose
- Osservare il programma e gli orari previsti
- Durante la permanenza in albergo evitare rumori e comportamenti che arrechino disturbo agli altri ospiti e/o danno alla struttura ospitante
- Non detenere o fare uso di bevande alcoliche, anche se maggiorenni.
- Evitare di fumare in camera e nei luoghi ove vige il divieto
- Rispettare il prospetto registrato di attribuzione delle stanze d'albergo
- Mantenersi unito al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- Non allontanarsi su iniziativa personale sia durante il giorno che durante la notte dalla comitiva, dalla struttura ospitante, dalla camera assegnata.
- Rispettare gli orari e gli appuntamenti stabiliti dai docenti accompagnatori.

⇒ Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante visite e viaggi verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati e lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari con conseguenti ricadute sul voto di comportamento e il credito scolastico.

⇒ In particolare, la detenzione e/o l'uso di bevande alcoliche prevede l'allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 10 giorni, salvo che il comportamento non abbia arrecato danni a cose o persone o non abbia messo a rischio l'incolumità propria o altrui secondo le previsioni del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

⇒ Per qualsiasi danno arrecato alle strutture ospitanti si farà riferimento al prospetto degli occupanti delle stanze registrato.

Gli insegnanti accompagnatori si impegnano ad essere reperibili per le famiglie degli studenti e a contattarle tempestivamente in caso di bisogno o di inosservanza del presente regolamento.

In caso di grave inosservanza delle regole i docenti valuteranno il diritto dello studente o della comitiva alla prosecuzione del viaggio e, dopo comunicazione con la famiglia, potranno predisporre il rientro anticipato.

I genitori che avessero segnalazioni da inoltrare per particolari motivi di salute o particolari condizioni psicofisiche del proprio figlio che possano condizionare la partecipazione al viaggio, devono comunicarlo agli insegnanti accompagnatori in tempo utile per l'organizzazione.

1. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, ORGANO DI GARANZIA E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il presente regolamento ha finalità educativa e formativa nei confronti dei singoli allievi e tende al rafforzamento del senso di responsabilità. E' tuttavia rivolto a tutte le componenti dell'Istituto con il fine di creare un ambiente di vita scolastica sereno ed ordinato. Intende fissare i limiti all'azione del singolo affinché non venga compromessa la libertà degli altri.

1. DIRITTI DELLO STUDENTE

Gli allievi hanno diritto:

- a. ad un insegnamento che rispetti l'identità di ciascuno e che sia aperto alla pluralità delle idee;
- b. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- c. ad essere informati sugli obiettivi didattici ed educativi e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- d. a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione al fine di migliorare il proprio rendimento;
- e. a riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto.

2. DOVERI DELLO STUDENTE

Gli allievi sono tenuti:

- a. a frequentare regolarmente i corsi secondo gli orari scolastici prestabiliti e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- b. ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento di Istituto nonché le regole dell'igiene e della pulizia;
- d. ad essere responsabili nel rendere accogliente l'ambiente e nell'aver cura della delle dotazioni scolastiche e dell'arredamento;
- e. a collaborare con i compagni e con gli insegnanti;
- f. a informare il Docente coordinatore di Classe o l'Ufficio di Presidenza di ogni episodio di bullismo, violenza, comportamento illegale di cui siano a conoscenza.

2. SANZIONI

Gli allievi che vengano meno ai doveri fondamentali elencati saranno soggetti a sanzioni proporzionali alla gravità della condotta:

- Richiamo verbale da parte del Docente o del Dirigente Scolastico.
- Ammonizione scritta sul libretto personale e/o sul registro di classe da parte del Docente o del Dirigente Scolastico.
- Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni vengono adottate dal Consiglio di Classe previa convocazione da parte del Dirigente Scolastico il quale potrà, in alternativa, decidere di sanzionare l'alunno con modalità diverse dall'allontanamento scolastico e con finalità rieducativa (ad es. pulizia dei locali e degli spazi all'aperto della scuola, riordino dei cataloghi e degli archivi, frequenza di specifici corsi, produzione di elaborati).
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- Risarcimento dei danni materiali recati alla suppellettile scolastica.

Contro provvedimenti disciplinari e violazioni del Regolamento di Disciplina è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, genitori o studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituzione scolastica nel cui ambito di competenza rientra anche dirimere i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione di questo stesso regolamento.

A) i comportamenti che comportano sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 4, comma 1, D.P.R. 249/98), le sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle:

DOVERI (Art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai “doveri”	SANZIONE In ordine crescen- te secondo un criterio di gravità	ORGANO COMPETENTE
<p>FREQUENZA REGOLARE</p> <p>“comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elevato numero di assenze • Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze e dei ritardi • Assenze ingiustificate • Assenze saltuarie e ripetute (strategiche) • Ritardi e uscite anticipate non documentate • Ritardi al rientro dagli intervalli o al cambio dell’ora • Non portare il materiale e non eseguire regolarmente il lavoro assegnato 	<ol style="list-style-type: none"> 1) richiamo verbale del docente 2) segnalazione sul libretto personale 3) segnalazione sul registro di classe 4) richiami del Dirigente Scolastico 5) segnalazione alle famiglie 6) convocazione dei genitori 	<p>Nei casi 5) e 6) Coordinatore di classe</p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI E COMPORAMENTO CORRETTO</p> <p>“comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parole, comportamenti e gesti scorretti • Interventi inopportuni durante le lezioni • Interruzioni continue del ritmo delle lezioni • Non rispetto del materiale altrui • Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti • Abbigliamento non adatto al contesto 	<ol style="list-style-type: none"> 1) richiamo verbale del docente 2) segnalazione sul libretto personale 3) segnalazione sul registro di classe 4) richiami del Dirigente Scolastico 5) segnalazione alle famiglie 6) convocazione dei genitori 	<p>Nei casi 5) e 6) Coordinatore di classe</p>

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>“comportamenti individuali che <u>non</u> mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui propria o di altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi • Lancio di oggetti non contundenti • Fumare all'interno dell'Istituto • Danneggiamento involontario • Introdurre estranei nella scuola senza permesso 	<ol style="list-style-type: none"> 1) richiamo verbale del docente 2) segnalazione sul libretto personale 3) segnalazione sul registro di classe 4) risarcimento del danno 5) segnalazione alle famiglie 	<p>Nel caso 4) il Dirigente Scolastico tenuto conto del valore corrente dei beni</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p> <p>“comportamenti individuali che <u>non</u> danneggino le strutture e le attrezzature didattiche”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza del mantenimento della pulizia dell'ambiente • Utilizzo improprio del materiale didattico 	<ol style="list-style-type: none"> 1) richiamo verbale del docente 2) ripristino pulizia di spazi e materiale 	<p>Docente</p>
<p>USO DEL TELEFONO CELLULARE E APPARECCHI ASSIMILABILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estrarre il telefono da borse e zaini • Utilizzo del telefono per effettuare riprese foto e video o connessioni internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione sul registro di classe 2. Sospensione dalle lezioni 	<p>Docente</p> <p>Organi preposti</p>

Procedure

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantirne condizioni di equità.

1. L'avvio del procedimento è dato dalla constatazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un Docente fa a uno Studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il Personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al Docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di richiamo, di nota sul registro o sul libretto personale, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazione dell'allievo. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e

le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.

B) I comportamenti che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (art. 4, co. 8, D.P.R. 249/98) per un periodo non superiore a quindici giorni riguardano soltanto gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Organo competente ad irrogarle sarà il **Consiglio di Classe**.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. Il rapporto sarà curato dall'Insegnante coordinatore di Classe.

C) I comportamenti che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (art. 4, co. 9, D.P.R. 249/98) per un periodo superiore a quindici giorni riguardano:

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc);

- una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico l'Istituto può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, l'Istituto promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nell'irrogare la sospensione occorrerà evitare che si determini l'effetto implicito del superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Organo competente ad irrogare le sanzioni sarà il **Consiglio d'Istituto**.

D) I comportamenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, co. 9 bis, D.P.R. 249/98) riguardano:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il provvedimento disciplinare dovrà esplicitare i motivi per cui degli interventi di reinserimento non siano esperibili.

Nell'irrogare la sospensione occorrerà evitare che si determini l'effetto implicito del superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Organo competente ad irrogare le sanzioni sarà il **Consiglio d'Istituto**.

E) I comportamenti che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, co. 9 bis e 9 ter, D.P.R. 249/98) riguardano i casi più gravi già indicati al punto precedente e alle stesse condizioni ivi indicate.

Organo competente ad irrogare le sanzioni sarà il **Consiglio d'Istituto**.

Nei casi nei quali viene irrogata allo studente una sanzione, la stessa dovrà essere adeguatamente e chiaramente motivata (art. 3 L. 241/90).

Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente. Se emergono dati sensibili che coinvolgano altre persone coinvolte nei fatti, si deve applicare il principio della indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque sarà necessario rispettare il D.Lgs. n. 196/03 e del D.M. 306/07.

Nei passaggi dello studente da una scuola all'altra si dovrà osservare una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno coinvolto lo studente.

Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/98

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organo decide anche sui conflitti che sorgono all'interno in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Tale organo è composto:

- dal Dirigente Scolastico che lo presiede;
- da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- da un Rappresentante eletto dagli Studenti;
- da un Rappresentante eletto dai Genitori.

Le impugnazioni si inoltrano nella forma del ricorso scritto alla Segreteria e devono essere indirizzate al Presidente dell'Organo di Garanzia.

Il Rappresentante dei Docenti è designato dal Consiglio d'Istituto mentre il Rappresentante dei Genitori e il Rappresentante degli Studenti vengono eletti dalle rispettive Assemblee all'inizio dell'anno scolastico e durano in carica un anno. Per ciascun componente dell'Organo di Garanzia viene designato o eletto anche un membro supplente.

In caso d'incompatibilità tra le parti interessate (parentela o appartenenza come studente, genitore o docente del Consiglio di Classe dell'alunno ricorrente), il Presidente dell'Organo di garanzia procede alla loro sostituzione.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il Segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia dovrà convocare i componenti non oltre 7 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La decisione può confermare o chiedere motivatamente la revisione della delibera all'Organo emanante.

L'espressione di voto è palese. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

La sanzione disciplinare è sospesa, tranne nei casi di pericolo per l'incolumità delle persone, fino alla delibera dell'Organo di Garanzia da emanarsi di regola entro 10 giorni, a partire dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento rigoroso dell'attività dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia, dopo attenta e serena valutazione, decide sul ricorso; l'esito del ricorso va comunicato per iscritto, entro tre giorni, all'interessato.

●Integrazione del Regolamento di Istituto conforme alla Legge n. 29.05.2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Art. 1 Principi generali.

Il nostro Istituto, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna, in conformità della legislazione vigente, a prevenire qualunque forma di violenza esercitata all'interno dei locali scolastici attraverso la sensibilizzazione del personale in servizio, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la diffusione dell'educazione alla legalità ed all'uso consapevole di internet, la divulgazione di materiale atto a denunciare fenomeni di violenza fisica e/o psicologica in qualunque modo venga esercitata.

Art. 2 Definizione di bullismo e cyberbullismo.

Per bullismo si intende ogni abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo posto in essere nei locali scolastici si ritiene deprecabile ed inaccettabile e viene qualificato come infrazione grave e, pertanto, sanzionato severamente in conformità alle disposizioni del regolamento d'Istituto.

Per cyberbullismo, secondo la definizione testuale della Legge 29.05.2017 n.71, si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori d'età, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori*

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile ed inaccettabile e viene qualificato come infrazione grave e, pertanto sanzionato severamente in conformità alle disposizioni del regolamento d'Istituto.

Art. 3 Ruolo degli studenti e delle studentesse

Gli studenti e le studentesse, che in virtù della legislazione vigente hanno diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro, devono imparare ad accettare e rispettare le differenze di cultura e di personalità dei propri coetanei.

In linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d'Europa, gli studenti e le studentesse si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione, anche nelle loro espressioni on line, e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Gli studenti e le studentesse, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete devono conformarsi alle regole basilari dell'utilizzo della stessa (netiquette) evitando che le diverse forme di comunicazioni (email, sms, mms ed altro) possano ledere le differenze di cultura e la personalità dei propri interlocutori.

Gli studenti e le studentesse devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo; lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell' istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

I rappresentanti degli studenti promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività).

Gli studenti e le studentesse saranno coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, potranno operare come tutor per altri studenti.

Art. 4 Ruolo dei genitori.

I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, promosse dall'Istituzione scolastica, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; devono, inoltre, vigilare sulla condotta dei propri figli e sull'uso delle diverse tecnologie, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti. I genitori devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità; devono conoscere il codice di comportamento dello studente; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 6 Ruolo del Dirigente Scolastico e del docente referente.

L' Istituto scolastico promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rispetto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo attraverso attività e/o progetti che coinvolgono l'intera comunità scolastica, le realtà associative presenti sul territorio e le Istituzioni.

Il Dirigente scolastico, con l'ausilio del docente referente dallo stesso nominato, organizza l'aggiornamento e la formazione in materia di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, rivolto ai docenti e al personale Ata. Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per far loro acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Insieme al referente del bullismo e cyberbullismo, il Dirigente promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti in Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale in servizio.

Il Dirigente, insieme al docente referente, coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti, predisponendo e divulgando appositi modelli di denuncia.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Dirigente ed il docente referente potranno coinvolgere i Servizi socio- sanitari, le Forze di polizia ed altri operatori esterni per realizzare un progetto di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Nell'ambito dei rapporti di rete tra scuole saranno garantiti la partecipazione a convegni, seminari di studio ed approfondimento, corsi di aggiornamento, e la partecipazione alla giornata mondiale (07 febbraio) sulla sicurezza in Internet (la "Safer Internet Day").

Art. 7 Ruolo del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 8 Ruolo del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, improntato al rispetto delle diversità, proponendo, nelle relazioni con le famiglie, progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 9 Ruolo del docente

Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
informa prontamente i genitori ed il Dirigente scolastico di eventuali comportamenti sintomatici di bullismo e/o cyberbullismo, sia nella forma attiva che nella forma passiva.

Art. 10 Sanzioni

Gli allievi che pongano in essere comportamenti inquadrabili in bullismo e/o cyberbullismo saranno soggetti alle sanzioni, proporzionali alla gravità della condotta, enunciate nel Regolamento d'Istituto, al quale espressamente si rimanda.